



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Deliberazione n. 93/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 10 luglio 2018 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario Alì	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del comune di **Bosco Marengo (AL)** formulata con nota pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 4 giugno 2018, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO

Il Sindaco del comune di Bosco Marengo, dopo aver premesso che l'Ente ha necessità di realizzare un consistente intervento di manutenzione straordinaria dei propri impianti sportivi, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di *"escludere dalla normativa sui vincoli di pareggio di bilancio le spese di impiantistica sportiva relative alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione, alla luce delle norme contenute nella legge 27 dicembre 2017 n. 205"*.

In proposito ha riferito che è intenzione del Comune finanziare l'intervento in parte con il ricorso all'indebitamento ed in parte con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione e ha aggiunto che per tale intervento non è stata avanzata richiesta di ammissione agli spazi finanziari.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del comune di Bosco Marengo è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l'interpretazione della normativa in tema di vincoli di finanza pubblica. Esula, invece, dall'attività consultiva della Sezione la valutazione di atti gestionali concreti, quali la realizzazione dell'intervento illustrato nel parere, che rimane nell'esclusiva competenza dell'amministrazione interessata, che se ne assume la relativa responsabilità.

L'attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (ex multis deliberazione n. 131/2016; n. 55/2016; n. 30/2016; n. 12/2016; n. 10/2016), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Parimenti l'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

MERITO

Premesso, in via generale, che sia il ricorso all'indebitamento che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono sottoposti a stringenti vincoli e presupposti che l'ente è tenuto in ogni caso a rispettare, il quesito riguarda la possibilità di escludere le spese che l'ente intende sostenere per la realizzazione di interventi su impianti sportivi dal computo del saldo finanziario in modo da evitare che tali spese possano incidere negativamente sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte del comune di Bosco Marengo.

Ai sensi dell'art. 9, co. 1, della legge n. 243/2012, infatti, *"i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*.

L'art. 10, nel disciplinare il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali e l'utilizzabilità del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti per il finanziamento delle spese di investimento, introduce la possibilità che, sulla base di patti di solidarietà regionali (comma 3) e nazionali (comma 4), il rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 9 venga assicurato a livello regionale o nazionale con riferimento al complesso degli enti territoriali regionali o nazionali.

Nella richiesta di parere in esame, il comune di Bosco Marengo, al fine di verificare la possibile incidenza sull'equilibrio finanziario della realizzazione di alcuni interventi su impianti sportivi, richiama la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che effettivamente ha introdotto delle misure per favorire tale tipologia di investimenti, e contemporaneamente specifica di non avere proceduto alla richiesta di spazi finanziari.

Dalla lettura delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017 emerge, tuttavia, che lo strumento individuato dal legislatore per consentire agli enti locali di sostenere spese di investimento su impianti sportivi anche in deroga al vincolo del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali è costituito proprio dalla richiesta di spazi finanziari, ipotesi che non ricorre nel caso del Comune richiedente il parere.

Infatti, il comma 874 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 è intervenuto sulla formulazione del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo, *“al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito”*, la possibilità per gli enti locali di ottenere l'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *“nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023”*.

Il successivo comma 487-bis dell'art. 1 della legge n. 232/2016, inserito con la legge di bilancio 2018, dispone che *“gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di*

amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente".

Infine, a norma del comma 489, così come modificato nel 2017, l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua, secondo specifici parametri di priorità fissati dalla legge stessa, gli enti locali che, avendone fatto richiesta nel termine perentorio fissato dalla legge, possono beneficiare di spazi finanziari ed il relativo importo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 27/07/2018

Per il Funzionario Preposto

(Nicola Mendozza)

F.to Dott.ssa Clara Cerruti